

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 11 del 07.02.2007 (emanato con Decreto Sindacale n. 7 del 09.03.2007) e successivamente modificato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 30.01.2008, n. 41 del 28.06.2012, n. 107 del 21.12.2019, n. 15 del 15.03.2022, n. 9 del 28.02.2023 e con Deliberazioni del C.C. n. 77 del 21.12.2023 (emanato con Decreto Sindacale n. 2 del 19.01.2024).

Sommario

Articolo 1	3
Articolo 2	3
Articolo 3	
Articolo 4	
Articolo 5	
Articolo 6	
Articolo 7	

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF, istituita a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 296 del 27/12/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
- 2. Il vigente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare ai sensi degli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n.3) e dell'art. 52 del D.Lgs.446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO

1. Nel Comune di Rufina è istituita l'addizionale IRPEF ed è riscossa ai sensi del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

1. L'addizionale comunale IRPEF è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Rufina alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4 ALIQUOTA

1. Il Comune di Rufina applica per l'anno 2024, le aliquote differenziare qui di seguito riportate per scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, come previsto dall'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, prevedendo una soglia di esenzione per i redditi fino a 15.000,00 euro.

Scagioni d'imposta	Aliquota addizionale IRPEF
da 0 a 28.000	Aliquota 0,69%
da 28.001 a 50.000,00 euro	Aliquota 0,78%
oltre 50.001,00 euro	Aliquota 0,80%
Soglia di esenzione euro 15.000	

2. Le predette aliquote diventano efficaci dal momento della loro pubblicazioni sul portale dell'Amministrazione finanziaria, www.finanza.gov.it, ai sensi dell'art. 14, c. 8, del D. Lgs. 23/2011;

3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. C. punto 2 della legge 296 del 27.12.2006.

Articolo 5 VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, di Rufina, in acconto e a saldo, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 466 il 1° gennaio 2024 e abroga il precedente approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 28.02.2023.

Articolo 7 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.